



874



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Area V Protezione Civile

Torino, 22 febbraio 2024

Ai Sigg. Componenti del C.O.V.

Al Sig. Prefetto di Vercelli

Al Sig. Questore

Al Sig. Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
Sezione di Torino

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Servizio Emergenza Territoriale 118

Alla Città Metropolitana di Torino
Servizio di Viabilità

All'ANAS S.p.A. Compartimento Viabilità Torino

Alla Società ATIVA S.p.A.

E, p. c Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Viabilità Italia

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

Prefettura Torino - AREA V - Prot. Uscita N.0035724 del 23/02/2024



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
protezionecivile@regione.vda.it
v.segor@regione.vda.it

Alla Società SAV S.p.A.

Alla Società SATAP S.p.A.

Alla Società AUTOSTRADE per L'ITALIA S.p.A.
autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it

Alla APSACI
segreteria@apsaci.it
apsacitorino@pec.fedespedi.it

Alla FAI Provinciale di Torino
info@fai torino.it

Alla FITA CNA
cspataro@cna-to.it

Alla FITE - Federazione Trasporti Eccezionali
info@spedimec-italia.com

Alla API Torino
luca.burzio@apito.it

All'Unione Industriali Torino
c.tibaldi@ui.torino.it

Alla Confindustria Torino
cristina.manara@confindustria.piemonte.it

Oggetto: Raccordo autostradale A4 - A5 Ivrea Santhià

Ordinanza di divieto circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992, nr. 285, C.d.S..



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

In relazione alle determinazioni assunte dal Comitato Operativo Viabilità – COV nel corso della riunione del 16 febbraio scorso, si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'esecuzione, l'ordinanza di divieto circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri, emessa, in data odierna, dal Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992, nr. 285, C.d.S..

Si evidenzia che il provvedimento in parola avrà efficacia nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), fino al limite del territorio provinciale della Città Metropolitana di Torino, **a decorrere dalle ore 06.00 del 24 febbraio 2024 e sino alle ore 18.00 del 31 luglio 2024.**

IL PREFETTO
(Cafagna)

28 BF/afm



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO che il 14 dicembre 2023 la società ATIVA S.p.A., concessionaria del raccordo autostradale A4/A5 Ivrea Santhià, ha avviato gli interventi di adeguamento del viadotto “Camolesa”, insistente sul territorio della provincia di Vercelli, così come comunicato con propria nota protocollo nr. ATV/DILEG 608/2023/U del 7 dicembre 2023;

VISTA l’ordinanza nr. 2/2024 del 16 gennaio 2024 del citato concessionario che dispone l’istituzione del divieto di circolazione ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri, nel tratto compreso tra l’interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell’autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l’interscambio di Santhià (pk 23+265), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l’interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa;

CONSIDERATO che, a seguito di ripetute criticità manifestatesi sulla viabilità autostradale e ordinaria della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del basso eporediese nel territorio della Città Metropolitana di Torino, il Comitato Operativo Viabilità – COV nel corso delle riunioni del 15 e del 22 gennaio e del 2 e del 6 febbraio 2024 ha impartito successive disposizioni volte a mitigare i disagi all’utenza sia autostradale che ordinaria;

CONSIDERATO quanto esposto dalla società ATIVA S.p.A. con nota del 12 febbraio 2024 in relazione alle misure di volta in volta predisposte per far ottemperare il divieto ed in particolare alla circostanza che: “...per garantire il rispetto dei divieti è stata disposta la costante presenza di personale per il mantenimento della segnaletica e indirizzare il traffico secondo le indicazioni ma, tale soluzione si è rilevata inefficace in quanto è stata riscontrata una diffusa violazione dei divieti anche in presenza del personale della Polizia Stradale...” e ancora: “...il restringimento delle carreggiate è stato attuato mediante segnaletica e posa di barriere new jersey, dapprima in plastica (a far data dal 16 gennaio 2024), successivamente sostituite con barriere new jersey in calcestruzzo più pesanti (a far data dal 22 gennaio 2024), accertato che le barriere in plastica non hanno impedito il passaggio dei mezzi pesanti...”;

VISTA la Relazione “Transitabilità” provvisoria ai mezzi da 35 q predisposta secondo le “Linee guida Per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” redatta, per conto di ATIVA S.p.A. sul viadotto Camolesa al km 15+880,00, dal dr. ing. Enrico Nieri in data 8 gennaio 2024 (dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano);

VISTA l’Asseverazione della verifica di Transitabilità” provvisoria ai mezzi da 3,5 t secondo le Linee guida ponti 2020, redatta, per conto di ATIVA S.p.A. sul viadotto Camolesa al km 15+880, dal prof. ing. Bernardino Chiaia del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino in data 10 gennaio 2024;

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Compartimento della Polizia Stradale del Piemonte e Valle d’Aosta – Sezione di Torino con propria nota protocollo



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

nr.0005909/2024 del 13 febbraio 2024 relativa alle ripetute inosservanze del divieto di circolazione da parte di mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri ed in particolare alla circostanza che: *“... nonostante l'adozione delle misure esposte si è comunque riscontrato, dall'emanazione dell'ordinanza, il continuo e costante tentativo di eludere il divieto imposto da parte dei conducenti interessati dalle limitazioni.”*, osservando altresì che: *“...sono state elevate nr. 74 violazioni, ex art 6 commi 4 e 14 del CdS con p.m.r. di euro 87,00 senza sanzioni accessorie, dalle pattuglie di questa specialità per inottemperanza alle limitazioni imposte dall'ordinanza del concessionario.”*;

VISTA l'ordinanza nr. 9/2024 del 7 febbraio 2024 del citato concessionario che dispone il mantenimento fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2024 del divieto di circolazione ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri, nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea ad Albiano) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa;

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato Operativo Viabilità (COV) del 16 febbraio 2024 è altresì emerso quanto segue:

- La Polizia Stradale ha evidenziato che nonostante l'impegno profuso mediante pattuglie fisse e dinamiche dedicate, onere comunque gravoso in relazione alla durata delle lavorazioni, si continuano a riscontrare condotte in violazione delle limitazioni imposte;
- la società ATIVA S.p.A. ha ribadito che la campata del viadotto “Camolesa”, peraltro oggetto di continui e costanti monitoraggi tecnici, attualmente utilizzata per il flusso dei veicoli leggeri ed oggetto della citata ordinanza nr. 9/2024 del 7 febbraio 2024 non sopporta in alcun modo, così come attestato nelle relazioni tecniche prodotte, il passaggio in sicurezza di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e di quelli oggetto del divieto, in quanto tale transito potrebbe inficiare la tenuta strutturale dello stesso;
- la società ATIVA S.p.A. ha altresì evidenziato che è indispensabile far rispettare senza eccezioni la propria ordinanza, dovendo preservare l'incolumità dell'utenza a cui è consentito tuttora il transito dell'intero raccordo autostradale A4/A5;
- si è unanimemente condivisa la necessità, per ragioni inerenti alla sicurezza della circolazione stradale e per il rispetto del divieto in argomento, che sia adottato un provvedimento che abbia finalità preventiva con maggiore forza deterrente per impedire tutte le condotte in violazione del divieto di transito in argomento, individuando lo strumento giuridico pertinente nell'ordinanza prevista dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada;
- si è condivisa la necessità che tale provvedimento sia adottato dal Prefetto di Torino e sottoposto alla valutazione del Prefetto di Vercelli per le rispettive competenze



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

territoriali;

- all'esito della riunione, il C.O.V. ha dato puntuale notizia alle Associazioni di categoria appositamente convocate per la successiva sensibilizzazione dei propri iscritti;

VISTA, altresì, la nota a firma congiunta dei sindaci dei comuni di Albiano d'Ivrea, di Caravino, di Cossano e di Settimo Rottaro;

RITENUTO, pertanto, che per le eccezionali motivazioni rappresentate in premessa, ossia a causa della persistente e costante violazione del divieto citato, nonostante la vigilanza assicurata dalla Polizia Stradale, e per i rischi specifici di tenuta strutturale del viadotto che possono compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sia necessario assicurare, a tutela della pubblica e privata incolumità, con uno strumento giuridico preventivo dalla maggiore forza deterrente il rispetto del divieto in argomento, rafforzando nel contempo i servizi di controllo e vigilanza dell'osservanza da parte delle Forze dell'Ordine con il supporto del personale della società concessionaria;

DATO atto di aver preventivamente informato del contenuto del presente provvedimento il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Viabilità Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione del Piemonte;

VISTO l'art.6, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada;

DISPONE

Il divieto di circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), fino al limite del territorio provinciale, dalle ore 06.00 del 24 febbraio 2024 alle ore 18.00 del 31 luglio 2024, con riserva di rivalutazione alla luce dell'andamento delle opere di cantiere del viadotto "Camolesa".

I trasgressori delle norme di cui al presente decreto saranno sanzionati ai sensi dell'art.6, comma 12, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, che prevede che *"Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."*



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Nel territorio di competenza, è consentito, in deroga al presente dispositivo e previa comunicazione ad ATIVA e con le modalità dalla stessa Società indicate, il transito ai mezzi del soccorso, ai mezzi che operano per ripristino incidenti e manutenzioni del corpo stradale e ai mezzi impegnati nei lavori in corso sullo stesso viadotto Camolesa, ferma restando la salvaguardia della sicurezza del viadotto secondo le prescrizioni impartite dal Prefetto di Vercelli; i mezzi di rifornimento delle aree di servizio di Viverone nord e sud garantiranno l'approvvigionamento delle medesime attraverso la viabilità alternativa individuata da ATIVA, tenendo indenne il traffico sul viadotto.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, predisponendo le misure prudenziali e la massima vigilanza per la salvaguardia della sicurezza e della circolazione stradale, mediante presidi e controlli finalizzati alla rigorosa osservanza del presente provvedimento.

Il concessionario ATIVA S.p.A. è incaricato di dare la massima informazione all'utenza del presente divieto e della viabilità autostradale alternativa mediante pannelli a messaggio variabile e mediante proprio personale che indirizzi adeguatamente l'utenza, anche a supporto delle attività di presidio e vigilanza delle Forze di Polizia.

ATIVA è altresì incaricata di attestare e monitorare costantemente le condizioni del tratto di viabilità interessato dai lavori, provvedendo a dare tempestiva comunicazione agli organi di polizia e all'utenza di ogni variazione sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché adottando immediate misure a garanzia della stessa.

Le Associazioni di categoria si faranno carico di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti del presente provvedimento ai propri associati, curando anche gli opportuni contatti con le omologhe realtà associative dei Paesi europei interessati.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, al concessionario ATIVA S.p.A., alle Associazioni di categoria, al C.C.I.S.S. ed agli organi di informazione locale.

In relazione alla particolare rilevanza sovra provinciale della viabilità in esame, che intercetta anche flussi interazionali di traffico delle merci, il presente provvedimento è comunicato al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Viabilità Italia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione del Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 22 febbraio 2024

IL PREFETTO
(Cafagna)

16 BF/afm